

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

nella causa civile Nrg 17038/2021 promossa da:

OMISSIS, elettivamente domiciliata in Sassari, via Paoli 40, presso lo studio dell'avv. X, che la rappresenta e difende per delega in atti;

attrice;

**CONTRO**

OMISSIS, elettivamente domiciliata in Torino, corso Vittorio Emanuele II 83, presso lo studio degli avv. Y, G, e Z, che la rappresentano e difendono per delega in atti;

convenuta.

Oggetto: contratti bancari.

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

1. Le domande attoree hanno a oggetto, in primo luogo, la rideterminazione del saldo del conto corrente n. (...), in conseguenza dell'illegittima applicazione da parte della banca di interessi ultra legali e anatocistici e della commissione di massimo scoperto; in secondo luogo, la dichiarazione della nullità del mutuo del 27/11/2019, in quanto "stipulato esclusivamente per ripianare la scopertura del conto corrente in oggetto" (cit. p. 17).

Costituendosi in giudizio, la convenuta, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità delle domande avversarie, essendo il conto corrente "ancora aperto al momento del radicamento del giudizio" (p. 14); nel merito, ne ha chiesto il rigetto, eccependo anche la prescrizione del diritto.

2. Sotto il profilo processuale, deve essere anzitutto rigettata l'eccezione relativa all'inammissibilità delle domande attoree, considerato che, secondo la Corte di Cassazione, il correntista ha "un interesse di sicura consistenza a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o la validità delle clausole anatocistiche, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e ... l'entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano avere luogo" (Cass. 21646/2018).

3. Ciò premesso, per quanto concerne la disamina del conto corrente, la consulente dr.ssa OMISSIS ha elaborato una pluralità di conteggi, anche con riferimento ai differenti criteri del saldo banca (cons. 16/01/2023) e del saldo rettificato (cons. 06/06/2023).

Al riguardo, va anzitutto osservato che il ricalcolo deve essere eseguito sulla base del saldo rettificato, poiché, secondo la Corte di Cassazione, al cui orientamento da ultimo ha aderito anche questo Tribunale, "nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle

clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebitto con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo "rettificato", si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto", con decorrenza del dies a quo della prescrizione "solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo" ([Cass. 7721/2023](#); nello stesso senso, [Cass. 17997/2023](#), [3858/2021](#) e [9141/2020](#); analogamente, Trib. Torino 1581/2024).

Occorre pertanto far riferimento ai conteggi eseguiti nella relazione integrativa del 06/06/2023, in cui la consulente ha verificato la prescrizione alla data del 25/03/2010, determinando il saldo del conto corrente alla data del 31/08/2021 in Euro 76.769,24 (all. 6 p. 67).

Nell'ambito di questa soluzione, le conclusioni della consulente sono pienamente condivisibili, essendo fondate su verifiche analitiche e sulla corretta ricostruzione delle regole della materia, non adeguatamente confutate dalle parti.

In proposito, va anzitutto osservato che non è condivisibile la tesi attorea secondo cui alle lacune documentali "supplisce la presenza di tutti gli scalari" (comp. concl. p. 8), perché, come affermato dalla Corte d'Appello di Torino, essi "consentono, solo ed esclusivamente, una ricostruzione sintetica del rapporto di conto corrente, che - a sua volta - non consente il raggiungimento di un preciso risultato contabile, ma conduce solo a risultati approssimativi inidonei al calcolo dell'esatto ammontare del conto (App. Torino 766/2023).

Con riferimento alla capitalizzazione degli interessi, va invece rilevato che la consulente ha operato in conformità al quesito, procedendo alla sua eliminazione, non essendo "stata rilevata la sussistenza dell'autorizzazione del cliente all'addebito degli interessi sul conto (art. 5) e della stessa periodicità nel conteggio (art. 3)" (cons. 16/01/2023 p. 26).

Condivisibile è anche l'eliminazione degli importi relativi alla commissione di massimo scoperto, a prescindere dall'imprecisione nella motivazione della consulenza del 16/01/2023 (p. 26), non essendo stati compiutamente determinati "i relativi criteri, ossia misura percentuale e base di calcolo".

Per il resto, si richiamano le considerazioni della consulente, che risultano pienamente condivisibili, essendo fondate su verifiche analitiche e sulla corretta ricostruzione delle regole della materia, non adeguatamente confutate dalle parti, sulla base del costante orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui il giudice "non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse" ([Cass. 4352/2019](#) e [7364/2012](#)).

4. Passando alle questioni relative al mutuo, va osservato che, secondo la Corte di Cassazione, nel mutuo di scopo "la destinazione delle somme mutate entra nella struttura del negozio connotandone il profilo causale" e, perché ciò si verifichi, è necessario che la clausola di destinazione coinvolga "direttamente anche l'interesse dell'istituto finanziatore", mentre "qualora venga prevista nel contratto di finanziamento una destinazione delle somme erogate per esclusivo interesse del mutuatario", si ha "semplicemente una esteriorizzazione dei motivi nel negozio, di per sé non comportante una modifica del tipo contrattuale" ([Cass. 24699/2017](#); nello stesso senso, [Cass. 15695/2024](#)).

Dall'applicazione di questi principi al caso di specie discende il rigetto delle relative domande attoree, perché l'indicazione contenuta nel contratto - secondo cui "il presente mutuo è

finalizzato a: CREDITO ALLE IMPRESE: RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE E FINANZIARIA" (doc. 14 fasc. att.) -, essendo priva di riferimenti alle vicende del conto corrente, non è idonea a integrare uno specifico programma contrattuale relativo a quest'ultimo, tale da incidere sul profilo causale del negozio.

Insufficiente al riguardo è di conseguenza anche la circostanza che le somme siano state versate su tale conto corrente.

Per questi motivi, si dichiara che il conto corrente n. (...) alla data del 31/08/2021 ha un saldo di Euro 76.769,24 a credito dell'attrice.

5. Tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, le spese di lite sostenute dall'attrice si liquidano in Euro 14.103,00 per compenso (in relazione ai valori medi della tabella di riferimento), con rimborso del contributo unificato e delle spese forfettarie nella misura del 15%.

La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di  $\frac{1}{2}$ , mentre la restante metà va posta a carico della convenuta, con distrazione delle stesse in favore del difensore ex [art. 93](#) c.p.c.

Le spese della consulenza tecnica vanno poste a carico dell'attrice nella misura di  $\frac{1}{4}$  e della convenuta nella misura di  $\frac{3}{4}$ .

#### **P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando,

respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,

dichiara che il conto corrente n. (...) presso l'OMISSIS alla data del 31/08/2021 ha un saldo di Euro 76.769,24 a credito della OMISSIS ;

rigetta le altre domande proposte dalla OMISSIS nei confronti dell'OMISSIS ;

liquidava le spese di lite sostenute dalla OMISSIS in Euro 14.103,00 per compenso, oltre contributo unificato, spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva;

condanna l'OMISSIS a rimborsare alla OMISSIS le spese di lite nella misura di  $\frac{1}{2}$ , con distrazione delle stesse in favore dell'avv. Antonio Lecis;

pone le spese della consulenza tecnica a carico della

OMISSIS nella misura di  $\frac{1}{4}$  e dell'OMISSIS nella misura di  $\frac{3}{4}$ .

#### **Conclusione**

Così deciso in Torino, il 4 novembre 2024.

Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2024.